



4.15

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 2751 del 08/06/2018

Progetto	ID VIP: 3662 Elettrodotto aereo 150 KV S Procopio - Palmi Sud e demolizioni elettrodotti esistenti, richiesta chiarimenti parere CTVA/2671, del 16/3/2018 <i>Parere Tecnico</i> <i>(ex art. 9 D.M. 150/07)</i>
Proponente	Terna Rete Italia S.p.A.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la nota della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (d'ora in avanti DVA) avente protocollo DVA/0010191 del 03/05/2018, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS (di seguito CTVA) con protocollo CTVA/0001689 del 03/05/2018 relativa alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 dell' “Elettrodotto aereo a 150 kV in semplice terna ‘S. Procopio - Palmi sud’ e demolizione elettrodotti esistenti”.

VISTA l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., come da ultimo modificato con D.Lgs. 104/2017, presentata dalla Società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con nota TRISPA/P20170005289 del 14/07/2017, acquisita agli Atti con protocollo 17236/DVA del 20/07/2017 relativa al Progetto in oggetto

VISTO il Parere della CTVA relativo all'istanza di cui all'oggetto, emesso con numero CTVA / n. 2671 del 16 marzo 2018, con pronuncia favorevole **alla esclusione dalla procedura di VIA dell'intervento** con relative condizioni ambientali del medesimo Progetto e la richiesta di chiarimenti pervenuta da DVA

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente *“Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248”* ed in particolare l'art. 9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (d'ora in avanti Commissione);

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”* ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”* ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione e i successivi decreti integrativi;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;

VISTO E CONSIDERATO che la nota della DVA avente protocollo 0010191 del 03/05/2018 consiste nella richiesta a CTVA di esprimersi, relativamente al Parere CTVA n. 2671 su due aspetti concernenti il quadro delle Condizioni Ambientali :

- chiarimento in merito all'opportunità per il Proponente di poter gestire le terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito dei lavori in oggetto in regime all'art. 185 del D.Lgs. 152/2016 e ss.mm.ii. ed in coerenza con la disciplina in materia attualmente in vigore;
- individuazione delle attività che sono chiamati a svolgere gli Enti coinvolti nelle verifiche di ottemperanza e come si relazionino alle attività dell'ente vigilante, con particolare riferimento alle condizioni ambientali numero 5,6,7,8 del suddetto parere.

VISTO che Terna Rete Italia S.p.A. (proponente) aveva presentato istanza per l'avvio della Verifica di Assoggettabilità dell'opera in oggetto con nota prot. TRISPA/P20170005289 del 14.07.2017, acquisita agli atti con prot. 17236/DVA del 20.07.2017.

VISTO E CONSIDERATO che il proponente, in data 21/12/2017 aveva trasmesso al Ministero dell'Ambiente la "documentazione integrativa" REGR11002BIAM02460 acquisita da DVA con protocollo 0029741 del 21/12/2017.

VISTO E CONSIDERATO che il Proponente aveva successivamente fornito una dichiarazione relativa alle condizioni ambientali per la realizzazione dell'intervento con nota protocollo TRISPA/P20180000828 del 02.03.2018, acquisita da DVA con protocollo 0005595 del 07/03/2018 e da CTVA con protocollo 00983 del 12/03/2018.

RICHIAMATO il Parere della CTVA relativo all'istanza di cui all'oggetto, emesso da CTVA con protocollo 2671 del 16 marzo 2018, che esprimeva pronuncia favorevole alla esclusione dalla procedura di VIA dell'intervento con relative condizioni ambientali.

VISTA E CONSIDERATA la richiesta di chiarimenti della DVA in merito alla condizione ambientale n. 2 del Parere n.2671 del 16/03/2018 relativamente alla "gestione dei materiali da scavo prodotti dalla realizzazione dell'opera", in cui la Direzione considera quanto segue

- *"Con nota prot. TRISPA/P20180000828 del 02.03.2018, acquisita con prot. 5327/DVA del 05.03.2018, il Proponente ha specificato le condizioni ambientali che si impegna ad attuare ai sensi dell'art. 19, co. 8 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dichiarando, altresì, che "Le terre e rocce da scavo prodotte dalla realizzazione dell'opera, saranno gestite in conformità a quanto previsto all'art. 24 del DPR 120/17", nonostante l'istanza sia stata presentata in data antecedente all'entrata in vigore di tale DPR.*
- *Con parere n. 2671 del 16 marzo 2018, acquisito con prot. n. 6621/DVA del 20.03.2018, codesta Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS si è espressa positivamente in merito all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi.*
- *Con nota prot. 8648/DVA del 11.04.2018 la scrivente ha rilevato che tale parere sembra non essere pienamente coerente con le nuove previsioni normative di cui al DPR 120/2017 che prevedono, all'art. 27, co. 3 "Disposizioni intertemporali, transitori e finali", che "Le disposizioni contenute nell'articolo 24, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale" ed ha comunicato, a tal proposito, che avrebbe provveduto alla revisione della prescrizione n. 2 del suddetto parere, la quale chiede al Proponente di gestire i materiali da scavo prodotti dalla realizzazione dell'opera ai sensi della precedente normativa in materia di terre e rocce da scavo, abrogata dal citato DPR 120/2017".*

VISTA E CONSIDERATA la seconda richiesta di chiarimenti della DVA che consiste nella difficoltà di "individuare le attività che sono chiamati a svolgere gli enti coinvolti nelle verifiche di ottemperanza e come si relazionino alle le attività dell'ente vigilante, con particolare riferimento alle condizioni ambientali nn. 5,6,7,8 del suddetto parere n. 2671 del 16 marzo 2018".

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto, è stato progettato e presentato al fine di ottemperare alla prescrizione A12 del Decreto di Compatibilità Ambientale DSA-DEC-2009-0000943 relativo al progetto di Elettrodotto 380 kV denominato Sorgente - Rizziconi.

CONSIDERATO che il progetto 150 kV in semplice terna 'S. Procopio - Palmi sud' prevede

- la realizzazione dell'elettrodotto aereo a 150 kV in semplice terna "S. Procopio - Palmi Sud" della lunghezza di 3,5 km;
- la successiva demolizione e dismissione di 25,5 km di elettrodotti esistenti.

CONSIDERATO che il nuovo elettrodotto 150 kV rende possibile la demolizione e dismissione completa dell'elettrodotto a 150 kV ST "SCILLA-S.PROCOPIO (T.23.857)" (14,5 km) e la parziale demolizione dell'elettrodotto 150 kV ST "PALMI SUD-SCILLA (T.23.920)" (11 km).

VISTA E CONSIDERATA la condizione ambientale numero 2 del parere CTVA n.2671 del 16/03/2018 riguardante la fase di "Progettazione Esecutiva" ed avente ambito di Applicazione gli aspetti progettuali che recita: "Con riferimento ai materiali da scavo, prodotti dalla realizzazione dell'opera, considerati i volumi di progetti inferiori ai 6000 mc, il proponente dovrà procedere prima dell'inizio dei lavori al campionamento dei terreni in corrispondenza di ciascun sostegno della linea per l'accertamento dei requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato n. 4 del DM 161/2012. La gestione dei materiali da scavo quali sottoprodotti dovrà, avvenire in conformità dall'articolo 41 bis, del decreto n. 69 del 21 giugno 2013

convertito con legge 98/2013 e con relativa richiesta di autorizzazione ad ARPA ed informativa ai Comuni coinvolti.”

VISTA la nota emessa da DVA con protocollo 0011147 del 14/05/2018 acquisita da CTVA con protocollo CTVA 001829 del 15/05/2018 avente oggetto: *Condizioni Ambientali contenute nei Pareri di valutazione Ambientale*

VISTO E CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del D. Lgs 104/2017, che apporta modifiche al D.Lgs 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, sono operative le disposizioni su monitoraggio e verifiche di ottemperanza previste all'art. 28 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che si applicano anche ai procedimenti di V.I.A. avviati secondo la normativa previgente, in applicazione di quanto previsto dall'art 23, comma 3, del medesimo Decreto 104/2017.

VISTO E CONSIDERATO che in merito alla verifica dell'ottemperanza delle Condizioni Ambientali :

- la DVA (Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali) in qualità di Autorità Competente, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali avvalendosi, ove necessario, dei “Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza”.
- i suddetti Soggetti sono tenuti a concludere l'attività di verifica entro il termine di 30 gg. individuato al comma 3 del richiamato art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'Autorità Competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
- in caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato art. 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente.

VISTO il quadro normativo che regola la disciplina di utilizzo delle terre e rocce da scavo ed in particolare il DPR 120/2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017).

VISTO che l'entrata in vigore delle nuove previsioni normative di cui al DPR 120/2017 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo” è il 22 agosto 2017.

VISTO E CONSIDERATO che nella propria istanza il proponente richiede di applicare il comma 7 dell'articolo 41 bis del decreto n. 69 del 21 giugno 2013 convertito con legge 98/2013.

VISTO E CONSIDERATO che nella nota TRISPA/P20180000828 del 02.03.2018 fornisce le condizioni ambientali e chiede, a differenza della documentazione in istanza, di procedere ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017

CONSIDERATO che il proponente, nel chiedere di procedere ai sensi dell'articolo 24 del DPR 120/2017 avrebbe dovuto fare pervenire la richiesta entro il 22 febbraio 2018 (ovvero 180 gg dalla data di entrata in vigore del regolamento 120) e che a tale richiesta deve associare il "Piano preliminare di utilizzo dei rifiuti" con la documentazione prevista al comma 3 dell'art 24 al fine di permettere alla CTVA di esprimersi nell'ambito della valutazione istruttoria del progetto dell'opera soggetta a VIA.

VISTO E CONSIDERATO che l'istanza del proponente è stata formulata con nota prot. TRISPA/P20170005289 del 14.07.2017, acquisita agli atti con prot. 17236/DVA del 20.07.2017.

CONSIDERATO il Bilancio complessivo dei materiali da Scavo dell'opera, per un volume complessivo di riutilizzo pari a 1267 mc, così esplicitato nel parere già citato

<i>Comuni interessati</i>	San Procopio, Melicuccà, Sinopoli
<i>Finalità degli scavi</i>	Fondazione dei sostegni
<i>Numero degli interventi</i>	11

Volume scavo totale	1584 mc
Volume riutilizzato	1267 mc
Volume eccedente	317 mc

CONSIDERATO che il volume totale di scavo per i nuovi 11 Sostegni è dimensionato dal proponente in circa 1584 metri cubi,

CONSIDERATO che il DPR 120/2017, ovvero il regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle Terre e Rocce, ai sensi dell'articolo 3 del DL 133/2014 (convertito con Legge 164/2014) è in vigore dal 22 Agosto 2017 e che questi abroga sia il DM 161/2012 che l'articolo 184 bis, comma 2 del D.Lgs 152/2006, nonché gli articoli 41 e 41 bis del D.L. 69/2013.

VISTO E CONSIDERATO che il sopra richiamato DPR 120/2017

- all'articolo 4 riporta i criteri che devono essere soddisfatti per qualificare le terre come sottoprodotti riprendendo le indicazioni riportate all'articolo 184-bis del D. Lgs 152/2006
- all'articolo 20 evidenzia l'ambito di applicazione delle disposizioni con riferimento ai requisiti ambientali
- all'articolo 21 precisa la dichiarazione in capo al proponente della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4 con trasmissione almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

CONSIDERATO che il campionamento dei terreni per l'accertamento dei requisiti di qualità ambientale ai sensi della precedente normativa in materia di terre e rocce da scavo, abrogata dal citato DPR 120/2017.

VALUTATO che la condizione applicata nel parere numero 2671 del 16/03/2018 debba essere resa coerente con le nuove previsioni normative di cui al DPR 120/2017 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" pur tenendo conto che l'istanza fu formulata antecedentemente alla sua emanazione.

VALUTATO che nel caso specifico siamo sotto i 6000 mc e che, per gestire i materiali da scavo in regime di sottoprodotto, non sia possibile prescrivere il Piano di Utilizzo come da art. 9 del DPR 120/2017, in quanto questo articolo si applica per i cantieri di grandi dimensioni, mentre, affinché il proponente gestisca il sottoprodotto, si debba indirizzarlo ai sensi degli art. 20 e 21 del medesimo DPR 120/2017.

VALUTATO che i materiali da scavo previsti dal progetto sono stati considerati nella prescrizione facendo riferimento agli articoli 20 e 21 del DPR 120/2017, ovvero come sottoprodotti in quanto la loro gestione comporta il trasferimento delle eccedenze rispetto al sito di generazione in altra allocazione (ad esempio: conguaglio scarpate viabilità di cantiere per raggiungere le piattaforme dei sostegni; livellamenti terreno agrario contermini ai sostegni; trasferimento a piazzole di cantiere connesse alla realizzazione dell'opera) e non il riutilizzo in sito come prevede l'art. 24 del medesimo DPR.

VALUTATO che la condizione ambientale del Parere n. 2671/2018 possa essere riformulata pertanto nel seguente modo e che intende sostituire la precedente prescrizione numero 2 :

- Con riferimento ai materiali da scavo, prodotti dalla realizzazione dell'opera, considerati i volumi di progetti inferiori ai 6000 mc, il proponente dovrà procedere prima dell'inizio dei lavori al campionamento dei terreni in corrispondenza di ciascun sostegno della linea per l'accertamento dei requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato n. 4 del DPR 120/2017. La gestione dei materiali da scavo quali sottoprodotti dovrà, avvenire in conformità all'art. 20 e 21 del DPR 120/2017 e con relativa comunicazione ad ARPA ed informativa ai Comuni coinvolti.

VALUTATO che la proposta di condizione ambientale risulta coerente con le finalità del DPR 120/2017 ovvero semplificativa rispetto all'istanza del proponente che fu attivata coerentemente le norme vigenti all'atto di istanza.

VALUTATO che il ruolo di Soggetto cui compete la Vigilanza della verifica di ottemperanza da parte del proponente sia il Ministero dell'Ambiente.

VISTE E CONSIDERATE le condizioni ambientali numero 5,6,7,8 del parere CTVA n. 2671 del 16/03/2018 che recitano:

- Prescrizione numero 5

Il progetto esecutivo dovrà contenere:

- *un piano per la gestione dei potenziali impatti ambientali derivanti da incidenti, e da malfunzionamenti, riguardante tutte le opere in progetto e tutte le attività*
- *Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato degli opportuni capitolati di appalto, nei quali dovranno essere indicate tutte le azioni previste nel progetto in esame e quelle scaturite dalle prescrizioni del presente parere e dovranno essere previsti gli oneri, a carico dell'appaltatore,*
- *andrà garantito l'effettivo ripristino a verde o della situazione preesistente di tutte le superfici manomesse.*
- *contemplare le cure colturali degli elementi vegetazionali per i primi 5 anni.*

- Prescrizione numero 6

In merito ai rischi di collisione dell'avifauna con i conduttori ed il filo di guardia in tutto il tracciato si dovranno installare opportuni sistemi di avvertimento visivo sulla corda di guardia, utilizzando in particolare spirali di plastica colorata (bianco e rosso disposte alternativamente).

- Prescrizione numero 7

Dovranno essere utilizzati idonei dispositivi al fine di evitare la dispersione nel terreno di residui derivanti dalle lavorazioni. Nel caso si prevedano depositi temporanei dei materiali provenienti dalla realizzazione dei lavori: dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo. Durante l'esecuzione degli scavi, dovranno essere adottate le soluzioni per minimizzare le possibili interferenze con la falda e in caso di sub alveo evitare fenomeni di mescolanza e di sifonamento. I materiali eccedenti di rifiuto, inclusi corpi estranei, dovranno essere raccolti, rimossi e smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere, dovrà essere ripristinata per struttura

In ogni caso occorre evitare l'abbattimento di esemplari arborei, ove previsto, nel periodo di nidificazione della maggior parte delle specie individuate di avifauna

Dovranno essere adeguatamente progettati gli interventi e le misure che si intendono attuare per il ripristino delle aree e piste di cantiere previste per la realizzazione di tutte le opere al fine di riportare la situazione ante operam. Per quanto riguarda le emissioni atmosferiche in fase di cantiere, ferme restando le misure di mitigazione proposte nel progetto, il proponente dovrà assicurare che l'impresa appaltatrice adotti tutti gli accorgimenti tecnici nonché le modalità di gestione del cantiere, atte a ridurre la produzione e la propagazione di polveri.

Relativamente alle emissioni acustiche, durante le fasi di cantiere in prossimità di ricettori sensibili dovranno essere realizzate barriere antirumore fissi e mobili, il cui dimensionamento dovrà essere definito in relazioni alle specifiche caratteristiche locali. Dovranno essere impiegati impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati.

- Prescrizione numero 8

Prevedere una sorveglianza archeologica in corso d'opera, tranne diverse prescrizioni da parte della Soprintendenza, con particolare riferimento nel monitoraggio in corrispondenza dell'area tra i sostegni 288/5 e 288/6, perché prossimi al monastero medievale di Sant'Elia lo Speleota; nei pressi del sostegno 288/3, nelle cui vicinanze è l'UT 1 e nell'area tra i sostegni 288/8, 288/9 e 288/10 perché prossimi all'areale interessato dalla presenza sparsa di materiale pre-protostorico e ai terrazzi che ospitano complesse e strutturate evidenze come quelle documentate sui Piani della Corona

VISTE E CONSIDERATE che la richiesta di chiarimento della DVA riguarda alle attività che sono chiamati a svolgere gli Enti coinvolti nelle verifiche di ottemperanza e come si relazionino alle attività dell'ente vigilante

VISTE E CONSIDERATE le norme aggiornate dal Decreto 104/2017 relative dell'art. 28 del D.Lgs 152/2006 che regolano il Monitoraggio per cui *"il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA"*

CONSIDERATO che l'articolo 17 del Decreto 104/2017 prevede che il proponente *"trasmette al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza e che l'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente"*.

VISTO E CONSIDERATO il Regolamento *"Indirizzi metodologici per la redazione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale"* di cui al DM 24 dicembre 2015, n. 308, con particolare riferimento alla necessità di individuare univocamente il soggetto cui compete la verifica di ottemperanza di ciascuna condizione ambientale e di specificare, in maniera puntuale, sia il ruolo che le attività concrete degli eventuali enti coinvolti

VISTE E CONSIDERATE che, relativamente alla individuazione di altri Enti nelle condizioni ambientali numero 5,6,7,8, del parere CTVA n. 2671 vengono indicati e coinvolti i seguenti Enti

Numero condizione	Termine Avvio Ottemperanza	Oggetto	Ente Vigilante	Ente Coinvolto
5	ANTE-OPERAM	Contenuti del progetto esecutivo	Regione Calabria	ARPA
6	ANTE-OPERAM	Rischi collisione avifauna	ARPA	Regione Calabria
7	Nel corso dei lavori	Aspetti realizzativi per protezione ambiente	ARPA	Regione Calabria
8	Nel corso dei lavori	Sorveglianza archeologica	Regione Calabria	//

CONSIDERATO che nel Quadro prescrittivo del parere CTVA n. 2671 del 16/03/2018 il soggetto individuato per la verifica delle suddette prescrizioni sono Regione Calabria e ARPA Calabria cui è stato assegnato il ruolo di soggetto verificatore dell'ottemperanza adottata dal parte del proponente.

VISTO E CONSIDERATO che ARPA Calabria, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente:

- in attuazione della L. 61/94, la Legge della Regione Calabria n. 20 del 3 agosto 1999 ha istituito L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (Arpacal), che *"opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine dell'individuazione e rimozione dei fattori di rischio per l'uomo, per la fauna, per la flora e per l'ambiente fisico"*.
- L'Arpacal è un Ente strumentale della Regione Calabria, che ha definito le seguenti competenze:
 - ✓ Supportare l'azione di governo regionale;
 - ✓ Razionalizzare le attività di controllo sulle fonti di pressione ambientale
 - ✓ Implementare l'attività di monitoraggio ambientale;

VISTA E CONSIDERATO il quadro organizzativo, delle risorse e delle competenze di ARPA Calabria così come dettagliatamente descritto sul sito web ufficiale dell'Ente stesso <http://www.arpacal.it/>

CONSIDERATO che le sedi dipartimentali Provinciali dispongono di strutture e competenze dei seguenti Servizi tematici

- Servizio Radiazioni e Rumore
- Servizio Aria
- Servizio Acque
- Servizio Suolo e Rifiuti
- Servizio Agenti Fisici
- Laboratorio Chimico Suolo/Rifiuti
- Laboratorio Bionaturalistico e tossicologico
- Laboratorio Chimico Acqua Aria / verifiche

CONSIDERATO che inoltre ARPACAL ha sottoscritto Accordi con Soggetti privati e con altre amministrazioni tra cui si citano

- ASP Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria
- Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte
- Protocollo d'intesa tra Dipartimento DICEAM dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria
- Procura della Repubblica di Reggio Calabria

VISTO E CONSIDERATO che la Regione Calabria, organizzata per Dipartimenti, dispone di un Dipartimento Ambiente e Territorio e che esso *“è impegnato in un'intensa attività di tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale della regione, con azioni mirate ed interventi specifici di risanamento, ponendo un forte accento sul ruolo dell'educazione ambientale e della formazione orientata allo sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al puntuale utilizzo degli strumenti e delle risorse comunitarie”*.

VISTO E CONSIDERATO che la Regione Calabria, organizzata per Dipartimenti, dispone inoltre di un Dipartimento Turismo, Beni Culturali e Spettacolo al cui interno è presente un Settore denominato Beni Culturali, Aree, Musei e Parchi Archeologici

VALUTATO che le prescrizioni (condizioni ambientali) di cui al progressivo numero 5,6,7,8 del concernono verifiche e controllo in fase di progettazione così sintetizzate

- esaminare il progetto esecutivo affinché contenga un piano per la gestione dei potenziali impatti ambientali derivanti da incidenti (...) gli opportuni capitolati di appalto (...) l'effettivo ripristino a verde o della situazione preesistente di tutte le superfici manomesse (...) contemplare le cure colturali degli elementi vegetazionali per i primi 5 anni (condizione 5);
- verificare che il progetto mitighi i rischi di collisione dell'avifauna con i conduttori ed il filo di guardia in tutto il tracciato con installazione di opportuni sistemi a spirale (condizione 6)
- nel corso dei lavori verificare utilizzo di idonei dispositivi al fine di evitare la dispersione nel terreno di residui derivanti dalle lavorazioni, (...) tutte le misure idonee alla protezione del suolo (...) soluzioni per minimizzare le possibili interferenze con la falda, (...) evitare l'abbattimento di esemplari arborei nel periodo di nidificazione, ecc. (condizione 7);
- Prevedere una sorveglianza archeologica in corso d'opera, tranne diverse prescrizioni da parte della Soprintendenza, con particolare riferimento nel monitoraggio in corrispondenza dell'area tra i sostegni 288/5 e 288/6.

VALUTATO che le suddette verifiche di applicazione delle condizioni ambientali sono coerenti con le finalità, le competenze e le risorse della Regione Calabria e dell'ENTE ARPA Calabria.

VALUTATO di riconfermare i contenuti delle condizioni ambientali numero 5,6,7,8 del Parere CTVA numero 2671 del 16/03/2018 e di assegnare univocamente a Regione Calabria e ARPA Calabria il ruolo di Soggetto cui compete la Vigilanza della verifica di ottemperanza da parte del proponente.














**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO e VALUTATO
la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA – VAS**
















ESPRIME il seguente PARERE











- Modificare la prescrizione numero 2 del Parere n.2671 del 16/03/2018 adottando la formulazione che segue:

Con riferimento ai materiali da scavo, prodotti dalla realizzazione dell'opera, considerati i volumi di progetti inferiori ai 6000 mc, il proponente dovrà procedere prima dell'inizio dei lavori al campionamento dei terreni in corrispondenza di ciascun sostegno della linea per l'accertamento dei requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato n. 4 del DPR 120/2017. La gestione dei materiali da scavo quali sottoprodotti dovrà, avvenire in conformità all'art. 20 e 21 del DPR 120/2017 e con relativa comunicazione ad ARPA ed informativa ai Comuni coinvolti.

- confermare le prescrizioni numero 6,7 8 del Parere n.2671 del 16/03/2018 ed assegnare a Regione Calabria ed ad ARPA Calabria il ruolo di Soggetto cui compete la vigilanza della verifica di ottemperanza da parte del proponente.

Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	
Prof. Saverio Altieri	
Prof. Vittorio Amadio	
Dott. Renzo Baldoni	
Avv. Filippo Bernocchi	
Ing. Stefano Bonino	
Dott. Andrea Borgia	
Ing. Silvio Bosetti	
Ing. Stefano Calzolari	

Ing. Antonio Castelgrande	
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	
Prof. Carlo Collivignarelli	
Dott. Siro Corezzi	
Dott. Federico Crescenzi	
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	ASSENTE
Ing. Chiara Di Mambro	
Ing. Francesco Di Mino	ASSENTE
Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	
Arch. Antonio Gatto	
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	
Prof. Antonio Grimaldi	
Ing. Despoina Karniadaki	
Dott. Andrea Lazzari	

Arch. Sergio Lembo	
Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	
Avv. Michele Mauceri	
Ing. Arturo Luca Montanelli	ASSENTE
Ing. Francesco Montemagno	
Ing. Santi Muscarà	ASSENTE
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	ASSENTE
Cons. Roberto Proietti	ASSENTE
Dott. Vincenzo Ruggiero	ASSENTE
Dott. Vincenzo Sacco	
Avv. Xavier Santiapichi	ASSENTE
Dott. Paolo Saraceno	
Dott. Franco Secchieri	
Arch. Francesca Soro	
Ing. Roberto Viviani	ASSENTE

